



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Avviso per la concessione di contributi per iniziative finalizzate alla promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti

1. Ambito programmatico e finalità

L'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223¹ ha istituito il "Fondo per le politiche relative ai diritti e le Pari Opportunità". Con decreto ministeriale del 12 maggio 2009 il Ministro per le Pari Opportunità ha attribuito le risorse del Fondo alle diverse finalità, individuando tra l'altro le politiche a favore delle pari opportunità di genere (art.1, lettera c) e le politiche a favore dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti (art.1, lettera d).

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, intende concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio e previo espletamento delle procedure disciplinate con il presente avviso, un contributo finanziario a iniziative che assicurino la promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente avviso le sponsorizzazioni di qualsivoglia evento.

2. Soggetti proponenti

Sono ammesse a finanziamento le iniziative promosse da soggetti pubblici o da persone giuridiche private (ad esclusione delle persone fisiche).

3. Periodo di validità

Il presente avviso ha validità nel periodo 2010-2012, fatte salve diverse disposizioni che saranno emanate dal Dipartimento nelle medesime forme.

¹Convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

4. Procedure per la concessione dei contributi

I soggetti pubblici o le persone giuridiche private interessati a promuovere iniziative coerenti con le finalità di cui al precedente articolo 1 presentano per iscritto al Dipartimento una domanda corredata da una scheda di progetto e dagli altri allegati specificati al successivo articolo 7, entro le date di seguito specificate:

per il 2010: 30 novembre 2010;

per il 2011: 15 febbraio 2011, 15 maggio 2011, 15 agosto 2011 e 15 novembre 2011;

per il 2012: 15 febbraio 2012, 15 maggio 2012, 15 agosto 2012.

5. Risorse programmate e ammontare del contributo

L'ammontare massimo delle risorse pubbliche destinate alle iniziative previste dal presente avviso è pari complessivamente ad euro 1.200.000 (unmilione duecentomila), suddivisi fino a un massimo di 150.000 (centocinquantomila) euro per ciascun trimestre. Per il 2010 il trimestre di riferimento è il quarto.

Indipendentemente dal costo totale dell'iniziativa, il contributo massimo concedibile dal Dipartimento per ciascuna iniziativa è pari a euro 10.000 (diecimila), da erogarsi in un'unica soluzione a conclusione dell'iniziativa e previa presentazione del rapporto finale di attività e della documentazione contabile comprovante le spese effettivamente sostenute.

E' prevista la concessione di un solo contributo nell'arco di un anno solare in favore dei soggetti pubblici o persone giuridiche private che presenteranno domanda, anche se in partenariato con altri soggetti.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura di selezione di cui al presente avviso.

6. Requisiti per la presentazione della domanda di contributo

I soggetti pubblici o le persone giuridiche private, che intendono presentare al Dipartimento una domanda di contributo secondo le procedure definite dal presente avviso, devono disporre delle risorse operative (tecniche e di gestione) e delle competenze e qualifiche professionali necessarie per attuare compiutamente gli interventi proposti. Devono inoltre possedere l'esperienza e le competenze specifiche inerenti alle finalità indicate al precedente articolo 1.

La capacità operativa del soggetto che presenta la domanda deve essere comprovata sulla base dei seguenti elementi:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

- deve essere regolarmente costituito all'atto della presentazione della domanda di contributo;
- le qualifiche e le competenze professionali devono essere desumibili dal curriculum vitae del soggetto pubblico o persona giuridica privata proponente l'intervento e delle persone coinvolte nelle attività principali;
- deve disporre di risorse finanziarie sufficienti per mantenere la propria attività durante il periodo di realizzazione dell'intervento e per contribuire al suo finanziamento nella misura necessaria;
- deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori nonché con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- non deve versare in situazioni tali che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione.

7. Modalità di trasmissione della domanda di contributo

La domanda di ammissione al contributo dovrà essere presentata per iscritto e dovrà essere spedita esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere e dovrà pervenire, a pena di esclusione, improrogabilmente entro le ore 13 delle date limite specificate al precedente articolo 4. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i suddetti termini. La data di presentazione è comprovata dal timbro apposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità all'atto del ricevimento.

La documentazione dovrà pervenire in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente;
- intestazione dell'Amministrazione procedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, Largo Chigi n. 19, 00187 Roma;
- la dicitura: “Domanda di contributo per iniziative finalizzate alla promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti.”

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione, in originale e in fotocopia:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

- a) domanda di ammissione al contributo - redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui all'allegato A - firmata dal legale rappresentante;
- b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca la regolare costituzione alla data di presentazione della domanda;
- c) scheda di progetto - redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui all'allegato B;
- d) relazione delle principali attività svolte dal soggetto proponente nel campo delle pari opportunità di genere e dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti (max 3 cartelle);
- e) profilo del personale responsabile dell'attuazione dell'intervento (max 3 cartelle);
- f) piano finanziario - redatto utilizzando esclusivamente lo schema di cui all'allegato C.

8. Autocertificazione

L'allegato A permette ai soggetti proponenti di presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, recante quanto segue:

1. dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione della domanda di ammissione al contributo e dei documenti a corredo della stessa;
2. dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesti che l'iniziativa non è stata finanziata con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario;
3. dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 circa l'insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi;
4. dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti che il soggetto proponente :



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

- a) non si trovi in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti;
- b) sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- c) sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- d) non sia nelle condizioni per cui, nei propri confronti, sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari.

La dichiarazione sostitutiva deve essere firmata dal legale rappresentante e corredata da copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di partenariato/raggruppamento dovrà essere compilato un allegato A da parte di ciascuno dei componenti il partenariato/raggruppamento.

Inoltre, ciascuno dei componenti il partenariato/raggruppamento dovrà sottoscrivere la scheda di progetto (allegato B) e il piano finanziario (allegato C).

Il formulario di domanda standard, nonché i formulari relativi alla presentazione della scheda di progetto e del piano finanziario, predisposti dal Dipartimento e riportati in allegato al presente avviso sono disponibili sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it>.

Costituisce causa di esclusione dalla selezione la mancata presentazione dei documenti richiesti al precedente articolo 7 ovvero la presentazione della documentazione richiesta in modo difforme da quanto previsto.

9. Comitato di valutazione

La valutazione delle domande di contributo sarà effettuata da un Comitato, nominato dal Capo Dipartimento.

Il Comitato effettua la valutazione delle domande di contributo curando di rendere note le risultanze entro la fine del mese successivo la scadenza di ciascun trimestre di riferimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

10. Attribuzione dei punteggi

La valutazione delle domande avverrà sulla base dei criteri sottoriportati. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 80. Non saranno ammesse a finanziamento le proposte che avranno conseguito un punteggio inferiore a 60.

1. Coerenza con le finalità istituzionali perseguite dal Dipartimento (max. 25 punti)

La coerenza sarà misurata sulla base del contributo previsto dell'iniziativa alla promozione, diffusione e attuazione delle finalità istituzionali indicate all'articolo 1.

2. Qualità della proposta progettuale (max. 25 punti)

La qualità sarà misurata sulla base della chiarezza espositiva dell'intervento, della metodologia adottata, del programma e del calendario di lavoro.

3. Incisività dell'intervento rispetto alle finalità individuate (max. 20 punti)

Il criterio sarà misurato sulla base dell'evidenza dei risultati attesi, della proporzionalità delle risorse umane e finanziarie messe a disposizione e del grado di coinvolgimento dei destinatari.

4. Capacità di offrire valore aggiunto e innovativà (max. 10 punti)

Il criterio sarà misurato sulla base del valore aggiunto nazionale dell'intervento, della sua trasferibilità e degli elementi di innovazione (di contenuto e di metodo) proposti.

A conclusione dell'istruttoria il Comitato di valutazione redigerà una graduatoria finale dei progetti afferenti al trimestre di riferimento.

La graduatoria conterrà l'elenco dei progetti ammessi, in ordine decrescente di punteggio attribuito dal Comitato di valutazione, finanziabili fino ad esaurimento delle risorse.

Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato tramite sorteggio.

Sulla base di tale graduatoria si procederà al finanziamento dei progetti in ordine di punteggio ottenuto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Dell'approvazione delle graduatorie verrà data comunicazione a tutti i soggetti proponenti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it>.

La pubblicazione sul sito istituzionale vale a tutti gli effetti come notifica. Non sarà pertanto inviata alcuna comunicazione per iscritto inerente agli esiti della valutazione.

Nel caso di sospensione o revoca della procedura di selezione di cui al presente avviso, il Dipartimento darà pronta comunicazione sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it>. Qualora alla data di comunicazione della sospensione o della revoca siano state presentate domande di ammissione al contributo, per le quali non si è proceduto alla valutazione, i soggetti proponenti avranno l'obbligo di ritirare i relativi plichi. Nel caso in cui il provvedimento intervenga durante la procedura di valutazione i soggetti proponenti manterranno le loro candidature sino alla ripresa delle attività, se trattasi di sospensione; mentre avranno la facoltà di ritirare i plichi se trattasi di revoca.

In entrambi i casi i soggetti proponenti non avranno nulla a pretendere dal Dipartimento a titolo di rimborso spese o a qualsivoglia altro titolo.

11. Cause di inammissibilità

Saranno considerate inammissibili e pertanto escluse dalla valutazione le domande di contributo:

- redatte su supporti cartacei diversi dagli allegati al presente avviso;
- i cui allegati risultino non compilati in ogni loro parte;
- che richiedano un finanziamento superiore all'importo massimo concedibile;
- prive della firma del legale rappresentante.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sarà comunicata al soggetto proponente nelle forme indicate al precedente articolo 6.

L'istruttoria di ammissibilità verrà eseguita a cura del Comitato di valutazione di cui al precedente articolo 6.

12. Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti

Le attività dovranno essere concluse di norma entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo. Non sono ammesse a finanziamento spese sostenute prima di tale atto.

Eventuali proroghe del termine finale potranno essere concesse dal Dipartimento, sino ad un massimo di sei mesi, in presenza di cause imprevedibili e non imputabili al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

soggetto attuatore, che impediscano la realizzazione del progetto nei tempi programmati e senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Entro 45 giorni dalla conclusione delle attività progettuali, il soggetto attuatore dovrà presentare la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:

- relazione finale;
- rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;
- documentazione di spesa in originale attestante l'avvenuto pagamento. Le spese saranno dimostrate mediante presentazione di fatture, quietanzate da bonifico bancario, o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente.

Il pagamento delle somme riconosciute a titolo di contributo avverrà fino a concorrenza delle spese per le quali il soggetto proponente ha presentato la documentazione indicata nel presente articolo.

I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali dovranno essere conservati e resi disponibili all'Amministrazione fino a due anni dalla conclusione del progetto.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità si riserva di effettuare verifiche in loco a campione sull'effettiva esecuzione delle attività.

13. Utilizzo del logo del Dipartimento per le Pari Opportunità

Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le Pari Opportunità con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità" sulla documentazione informativa, compresi i siti internet e i materiali di promozione del progetto. Il predetto logo sarà fornito dall'Amministrazione procedente all'avvio delle attività.

Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione dell'Amministrazione, anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il soggetto proponente si impegna a promuovere l'iniziativa con propri mezzi.

14. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si informano i soggetti proponenti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dal Dipartimento per le Pari Opportunità è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di valutazione e selezione ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte del Comitato di valutazione, presso la sede indicata all'articolo 7 del presente avviso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Ai soggetti proponenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, Largo Chigi n. 19, 00187 Roma".

Il Capo Dipartimento
Massimo Condemi